

STATUTO

**SENZA BARRIERE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA TRARA 86

Numero REA: AQ - 112478

Codice fiscale: 01682360662

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto n.5820 di rep.	
	STATUTO DELLA "SENZA BARRIERE - società cooperativa sociale a	
	responsabilità limitata - ONLUS".	
	Articolo 1	
	(Denominazione)	
	E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata	
	sotto la denominazione: "SENZA BARRIERE - società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata - ONLUS".	
	La società è retta con i principi della mutualità ai sensi del Codi-	
	ce Civile e delle altre leggi vigenti in materia.	
	Articolo 2	
	(Sede)	
	La società ha sede nel Comune di Avezzano.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi	
	secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale,	
	di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al	
	comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operati-	
	ve.	
	Articolo 3	
	(Durata)	
	La società cooperativa ha la durata sino a tutto il 31 dicembre 2099	
	e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordina-	
	ria.	
	Articolo 4	
	(Scopo mutualistico)	

	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di offri-	
	re ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Articolo 5	
	(Oggetto Sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come defini-	
	ta dall'articolo 4, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come	
	più oltre determinati, la Cooperativa persegue la finalità di	
	svolgere a mezzo di persone fisiche socie e non socie o at-	
	traverso società collegate, anche in convenzione con enti	
	pubblici e privati, i compiti sottoelencati per favorire	
	l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi	
	quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di	
	lavoro stabili.	
	La Cooperativa ha pertanto lo scopo di perseguire esclusiva-	
	mente finalità di solidarietà sociale e l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso le seguenti attività, finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:	
	- servizi in parchi naturali statali, regionali e locali;	
	- servizi di sorveglianza e custodia negli asili nido, giar-	
	dini d'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e	
	private;	
	- sevizi di raccolta ed elaborazione dei dati concernenti in-	

	chieste statistiche di pubblico interesse relative all'ogget-	
	to sociale ed alla tutela dell'ambiente;	
	- gestione di biblioteche pubbliche e private;	
	- studi e ricerche sull'ambiente urbano, agricolo e naturale;	
	- conduzione di aziende agricole e di allevamento;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato e attività di	
	giardinaggio;	
	- gestione di parcheggi e servizi di custodia autoveicoli;	
	- gestione di palestre ed impianti;	
	- elaborazione, progettazione, sperimentazione, gestione e	
	creazione di una banca dati ambientale, culturale e turistica	
	del territorio abruzzese;	
	- effettuazione di lavori di pulizia di ambienti e spazi pub-	
	blici e privati, di derattizzazione, disinfestazione e di sa-	
	nificazione, anche mediante l'assunzione di appalti;	
	- gestione di impianti sportivi;	
	- prestazione di servizi per la promozione pubblicitaria in	
	ogni sua forma, gestione di spazi pubblicitari di ogni genere	
	e qualunque mezzo tecnico;	
	- effettuazione di ricerche ed analisi di mercato ed affini,	
	studi di marketing, sondaggi di opinione;	
	- gestione per conto proprio o di terzi di strutture ed in-	
	frastrutture turistiche ed agrituristiche, ricettive ed ex-	
	traricettive, di ogni tipo, quali a titolo esemplificativo	
	alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, ristoranti, trattorie,	

	grotte, musei;	
	- commercializzazione di prodotti per il turismo, di prodotti	
	locali e tipici, di souvenirs;	
	- consulenza in materia di assistenza sistematica e telecomu-	
	nicazioni e servizi di elaborazione dati per conto terzi;	
	- elaborazione dati contabili e servizi alle imprese;	
	- elaborazione e gestione progetti di formazione destinati ad	
	operatori nel settore imprenditoriale, ambientale, culturale	
	e turistico;	
	- la prestazione di servizi di igiene ambientale, derattizza-	
	zione, disinfezione, disinfestazione, sanificazione, pulizia;	
	- manutenzione cabine telefoniche e stradali della Telecom;	
	- installazione impianti elettrici civili e industriali, im-	
	pianti antifurto, e manutenzione degli stessi;	
	- realizzazione e manutenzione di opere a verde;	
	- l'attività di noleggio di macchine e attrezzature per la	
	costruzione o la demolizione, con manovratore;	
	- attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale;	
	- noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di	
	genio civile;	
	- la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di	
	fabbricati e/o porzioni di fabbricato, l'esecuzione di lavori	
	generali di edilizia sia in proprio che a mezzo o per conto	
	terzi;	
	- mense;	

	- fornitura di pasti preparati (catering, banqueting);	
	- bar, caffè con intrattenimento e spettacolo;	
	- gestione di impianti sportivi;	
	- attività di intermediazione per lo smaltimento dei rifiuti	
	urbani, ospedalieri pericolosi e contaminati;	
	- lavori di facchinaggio, servizi di guardiania, custodia,	
	portineria diurna e notturna;	
	- trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti speciali -	
	tossici - ospedalieri;	
	- costruzione e gestione di discariche, impianti e stabili-	
	menti industriali per la lavorazione, riciclaggio e stoccag-	
	gio dei rifiuti urbani ed urbani pericolosi, speciali e peri-	
	colosi, nonché recupero e riciclaggio di qualsiasi tipo di	
	materiale, come carta, plastica, legno, metalli, etc.;	
	- attività di recupero, riutilizzo, deposito preliminare e	
	trattamento di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolo-	
	si, bonifica di siti contaminati da rifiuti speciali e rifiu-	
	ti speciali pericolosi e di aree o edifici contaminati da a-	
	mianto o altri materiali tossici o inquinanti;	
	- gestione di impianti di smaltimento rifiuti di proprietà di	
	terzi;	
	- manutenzione di impianti e macchinari;	
	- lo svolgimento di attività anche con terzi ai fini dell'or-	
	ganizzazione di sagre, manifestazioni, fiere etc.	
	Tutte le attività previste nell'oggetto sociale potranno es-	

	sere svolte anche con terzi.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	
	tamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresi impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi o	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coopera-	
	tivo.	
	È comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico,	
	l'esercizio di qualsiasi attività riservata alle società fi-	
	duciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finan-	
	ziaria, ai sensi del T.U. in materia bancaria, approvato con	
	D. L.vo 1°settembre 1993, n. 385, ed ogni altra attività ri-	
	servata per legge agli iscritti ad Albi, Ordini o Collegi	
	Professionali.	
	La società non può svolgere attività diverse da quelle indi-	
	cate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o	
	di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quan-	
	to integrative delle stesse.	
	Articolo 6	

	(Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non potrà essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	Almeno i tre decimi dei soci della cooperativa sono persone svantag-	
	giate di cui all'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381.	
	Possono far parte della cooperativa tutti coloro che, non avendo in-	
	teresse contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono	
	perseguirne gli scopi, partecipando alle attività sociali. Essi di	
	preferenza dovranno risiedere nel territorio interessato dall'atti-	
	vità sociale.	
	La loro responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata al-	
	l'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condi-	
	zioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli	
	scopi sociali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-	
	gorie:	
	a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un com-	
	penso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indi-	
	rettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	

	cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Articolo 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti b), c) e d), relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la doman-	
	da;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri	
	documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio	

	identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 6.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività eco-	
	nomica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata, a cura degli amministratori sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro 60 giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministrato-	
	ri, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 gior-	
	ni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della successiva convo-	
	cazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota inte-	
	grativa allo stesso, illustrato le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8	
	(Conferimenti e azioni dei soci operatori)	
	I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore	
	nominale di Euro 50,00 (euro cinquanta/00).	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote	

	pari 1 (una) quota.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere supe-	
	riore ai limiti di legge.	
	Le quote sottoscritte dai soci potranno essere versate a rate, se-	
	condo le modalità fissate di volta in volta dall'Organo Amministra-	
	tivo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammis-	
	sione a socio.	
	In caso di ritardo nel versamento decorreranno a carico dei soci mo-	
	rosi gli interessi nella misura del saggio legale.	
	Articolo 9	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera rac-	
	comandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni	
	previste nel precedente articolo 7.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessio-	
	ne può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di a-	
	zioni detenuto dal socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-	

	quirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Articolo 10	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo sta-	
	tuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Ammini-	
	strativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle de-	
	liberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi so-	
	ciali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coopera-	
	tiva.	
	Articolo 11	
	(Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di ave-	
	re dall'Organo Amministrativo notizia sullo svolgimento degli affari	

	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fidu-	
	cia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione	
	dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve	
	farne richiesta scritta all'Organo Amministrativo, il quale determi-	
	nerà la data di inizio della consultazione entro 30 giorni dal rice-	
	vimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richieden-	
	te.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della so-	
	cietà, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio al-	
	l'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione	
	dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte	
	con la società.	
	Articolo 12	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio e' persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 13	
	(Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che	
	deve essere spedita entro 15 giorni, con l'indicazione delle genera-	
	lità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni ine-	
	renti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diver-	
	so da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua	
	conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo	
	di efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera che	
	lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	3 mesi prima, è, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio	

	successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 14	
	(Esclusione del socio)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli Or-	
	gani sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà del-	
	l'Organo Amministrativo accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con	
	termine di almeno 30 giorni non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Co-	
	operativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministra-	
	tivo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell'organo Amministrativo.	
	Articolo 15	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
	ai sensi del successivo articolo 19 , la cui liquidazione - even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale	
	- avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata	
	al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione può	
	essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	

	Articolo 16	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 15.	
	Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli a-	
	venti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data	
	di decesso del socio, dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione	
	si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società su-	
	bentrano alla partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le moda-	
	lità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società	
	consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno	

	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo	
	15.	
	Articolo 17	
	(Decadenza del rimborso della quota)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso	
	entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati ri-	
	spettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	stabilito saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Articolo 18	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio sociale e' costituito:	
	A) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero il-	
	limitato di quote, di valore nominale non inferiore e non superiore	
	ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	B) dalla riserva legale;	
	C) da eventuali riserve straordinarie;	
	D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	E) da qualunque liberalita' che pervenisse alla societa' cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi	
	come riserve indivisibili, con esclusione pertanto della loro di-	
	stribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita	
	della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.	

	Articolo 19	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale inizia im primo gennaio e si conclude il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilan-	
	cio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i	
	dati relativi all'attività svolta dai soci, distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'Organo Amministrativo e sindaci, ove nominati, debbono, nelle re-	
	lazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella mi-	

	sura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
	fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione	
	di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	Articolo 20	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eser-	
	cizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibe-	
	ra sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diate una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettua-	
	ta considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici in-	
	tercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.	

	Articolo 21	
	(Organi della società)	
	Sono organi della società:	
	- l'assemblea dei soci;	
	- l'Organo amministrativo;	
	- il Collegio dei Sindaci ove nominato;	
	Articolo 22	
	(L'assemblea dei soci)	
	L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria:	
	- l'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale ai sensi dell'art. 2364 C.C.:	
	- per approvare il bilancio;	
	- per la nomina delle cariche sociali;	
	- per determinare la misura dei gettoni di presenza da corrisponde-	
	re ai consiglieri per la loro attività e la retribuzione annuale dei	
	sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio;	
	- per approvare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;	
	- per trattare tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza	
	e che siano stati posti all'ordine del giorno.	
	I soci hanno la facoltà di richiedere l'indicazione, nell'ordine del	
	giorno, di determinati argomenti e di richiedere la convocazione	
	dell'assemblea, a condizione che la domanda relativa sia presentata	
	per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto	
	nell'assemblea stessa.	

	In quest'ultima ipotesi, l'assemblea deve essere convocata per la	
	trattazione degli argomenti entro venti giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea è convocata con avviso da spedirsi a tutti i soci ed ai	
	sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea	
	stessa; l'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza sia della prima che della seconda convocazione;	
	quest'ultima non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette,	
	si deve considerare regolarmente costituita se risultano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono, altresì, pre-	
	senti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti ha la possi-	
	bilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritiene sufficientemente informato.	
	Articolo 23	
	(L'assemblea straordinaria dei soci)	
	L'assemblea straordinaria e' convocata per deliberare:	
	a) sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b) sullo scioglimento anticipato della societa' cooperativa;	
	c) sulla proroga della sua durata;	
	d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisca alla sua compe-	
	tenza.	
	Articolo 24	

	(Validità dell' assemblea ordinaria)	
	In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costi-	
	tuita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la me-	
	ta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; l'assem-	
	blea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino piu' della meta' dei voti spettanti ai soci.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia	
	la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e la straor-	
	dinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino piu'	
	del terzo dei voti spettanti ai soci. E' tuttavia necessario il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' dei voti	
	spettanti ai soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento	
	dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo scioglimento anticipato	
	della societa'.	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; si fanno per	
	appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti.	
	Articolo 25	
	(Diritto di voto)	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti	
	da almeno tre mesi nel libro dei soci e ciascun socio ha diritto ad	
	un solo voto, qualunque sia l'entita' della partecipazione sotto-	
	scritta, le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per	
	ogni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.	
	In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'as-	
	semblea da altri soci mediante deleghe scritte che, oltre a essere	

	menzionate nel verbale, devono essere conservate dalla società.	
	In ogni caso ciascun socio non può rappresentare, per delega, più di	
	cinque soci.	
	Articolo 26	
	(Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso in cui non è presente il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione il Presidente dell'assemblea deve essere eletto dall'as-	
	semblea stessa, che nomina anche il segretario.	
	Il segretario può anche essere una persona non socia.	
	Le delibere devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal No-	
	taio.	
	Articolo 27	
	(Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi	
	dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Ammini-	
	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre ad un massimo di undici membri, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio	

	di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il pe-	
	riodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di	
	termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Articolo 28	
	(Compiti degli Amministratori)	
	L'Organo di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per	
	l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per leg-	
	ge o per statuto e' espressamente riservato all'assemblea, delibera	
	sull'indirizzo generale della societa' cooperativa e sulle sue atti-	
	vita' e formula i regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea	
	per il miglior funzionamento della societa' cooperativa.	
	Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli	
	competono:	
	a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;	
	b) redige i bilanci ed i programmi di attivita' da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'assemblea dei soci;	
	c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche ed a licitazioni	
	private, agli appalti concorso, alle trattative private con facolta'	
	di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare	
	prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i	
	relativi contratti;	
	d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere i-	

	nerenti l'attivita'; richiede e stipula mutui ipotecari e fondiari;	
	e) conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti,	
	fermo restando le facolta' attribuite al Presidente quale legale	
	rappresentante;	
	f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retri-	
	buzioni;	
	g) da' l'adesione della societa' cooperativa agli enti ed organismi	
	consortili;	
	h) istituisce succursali, agenzie ed uffici, ove necessari, per mi-	
	gliorare l'attivita' consortile in favore dei soci;	
	i) delibera circa l'ammissione dei soci nonche' il loro recesso, de-	
	cadenza od esclusione;	
	l) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di ca-	
	rattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;	
	m) delibera sull'organico e puo' nominare responsabili di ogni ordi-	
	ne e grado e comitati di servizi;	
	n) delibera su tutte le altre materie di sua competenza e sottoposte	
	alla sua approvazione;	
	o) cura la predisposizione ed attuazione dei piani tecnici ed ammi-	
	nistrativi o economico-finanziari;	
	p) cura i rapporti con gli istituti finanziari, di credito, bancari,	
	assicurativi, previdenziali con organismi ed enti fiduciari e di ga-	
	ranzia;	
	q) cura l'assunzione e la qualificazione dei dipendenti e/o ausilia-	
	ri;	

	r) cura l'attuazione di finalita' mutualistiche e dell'utilizzazione	
	del tempo libero, anche tramite la partecipazione a manifestazioni	
	culturali, ricreative, sportive da parte dei soci e dei loro fami-	
	liari;	
	s) cura e mantiene i rapporti con le organizzazioni cooperativisti-	
	che e sindacali, con gli organismi governativi, regionali, comunali	
	ed, occorrendo, internazionali di competenza.	
	Potra' inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli com-	
	positori, concedere pegni, garanzie, fidejussioni, consentire tra-	
	scrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazione e re-	
	strizioni di ipoteca, anche senza la estinzione del relativo credito	
	garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario; ri-	
	nunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti Con-	
	servatori da ogni responsabilita'; compiere qualsiasi operazione	
	presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio	
	pubblico o privato.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei po-	
	teri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e del-	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministra-	
	tori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e	

	sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal-	
	la Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la	
	qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno	
	istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita	
	delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, dal Presidente	
	o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo ritiene utile o	
	quando ne è stata fatta domanda da almeno due consiglieri oppure dal	
	Collegio Sindacale se previsto.	
	La convocazione deve essere effettuata, a mezzo di avvisi personali,	
	da spediti o da recapitarsi, con anticipo di almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei amministratori	
	in carica.	
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano tra	
	i votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Articolo 29	
	(Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare	
	uno o più amministratori, quelli che rimangono in carica devono	
	provvedere alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio	
	Sindacale.	

	I Consiglieri, cosi' nominati, restano in carica fino alla prima as-	
	semblea.	
	Se, invece, viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	che restano sono obbligati a convocare l'assemblea per la sostitui-	
	zione dei consiglieri venuti meno.	
	La scadenza della carica degli amministratori, nominati dall'assem-	
	blea, sara' quella degli amministratori sostituiti.	
	Articolo 30	
	(Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono auto-	
	rizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pa-	
	gamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libera-	
	torie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto so-	
	ciale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti banca-	
	ri, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti	
	finanziari.	
	Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera	

	dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Articolo 31	
	(Collegio Sindacale)	
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci	
	provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni	
	di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due sup-	
	plenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisio-	
	ne dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Articolo 32	
	(Compiti del Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società,	
	vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accer-	
	ta la regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispon-	
	denza del bilancio alle risultanze contabili e delle scritture, non-	
	che l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valuta-	
	zione del patrimonio sociale.	
	Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare, ogni trimestre, la	
	consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di pro-	

	prieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o cu-	
	stodia.	
	I sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche individualmen-	
	te, ad atti di ispezione e di controllo; devono effettuare gli ac-	
	certamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi verbale da iscriver-	
	si nell'apposito libro.	
	Qualora per morte, dimissioni o per altra causa venisse a cessare	
	dalla carica uno dei sindaci effettivi esso verra' sostituito secon-	
	do le norme dell'articolo 2401 C.C.	
	Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea	
	sui criteri seguiti dall'organo di amministrazione nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita'	
	con il carattere cooperativo della societa'.	
	Il Collegio Sindacale ha la possibilita' di richiedere agli ammini-	
	stratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su deter-	
	minati affari.	
	I sindaci sono tenuti ad assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e delle assemblee.	
	I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assem-	
	blee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio	
	di Amministrazione, decadono dall'ufficio.	
	Articolo 33	
	(Organo di controllo facoltativo)	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi	

	dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un	
	collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due sup-	
	plenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Mi-	
	nistero della Giustizia.	
	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore,	
	a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa	
	disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti	
	c.c.	
	Articolo 34	
	(Scioglimento e Liquidazione)	
	In qualunque caso di scioglimento della societa' cooperativa l'as-	
	semblea, con le maggioranze stabilite nell'articolo 24, nomina uno o	
	piu' liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della societa' cooperativa l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato nonche' i	
	dividenti eventualmente maturati, sara' devoluto al fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la	
	previsione dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47 primo comma, lett.	
	c), come attuato all'articolo 11 L. 31 gennaio 1992 n. 59 e succes-	
	sive disposizioni legislative in materia.	
	Articolo 35	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando crite-	
	ri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	

	l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 36	
	(Principi di mutualità, indivisibilità riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in preva-	
	lenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve in-	
	divisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	

	essere di fatto osservati.	
	Articolo 37	
	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, do-	
	vessero sorgere tra i soci o fra questi e la società, nonchè quelle	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro con-	
	fronti, ed eccettuate in ogni caso quelle che per legge non possono	
	compromettersi, saranno decise inappellabilmente da un collegio di	
	tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal	
	Presidente del Collegio Notarile del luogo ove ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto del	
	procedimento di cui all'art. 35 del D. L.vo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Sede del giudizio sarà la sede legale della società.	
	Articolo 38	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente	
	la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsa-	
	bilità limitata.	
	F.to Di Giuseppe Stefano	
	Di Giuseppe Angelo	
	Polidoro Eleonora	
	Zuffranieri Emanuele	
	Anna Lisa Gabini	
	Roberto Macrì Notaio	